

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARGE E IL COMUNE DI
BRICHERASIO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE AI
SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004, ATTRAVERSO
L'ISTITUTO DEL COMANDO.**

Con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto, tra:

- il **COMUNE DI BARGE** C.F. 00398040048, rappresentato dalla Sig.ra Piera Comba, in qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede legale di Barge, Piazza Garibaldi n. 11

e

- il **COMUNE DI BRICHERASIO** C.F. 01485680019, rappresentato dal Sig. Merlo Ilario, in qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede legale di Bricherasio Piazza S. Maria n. 11;

Premesso che:

- l'art. 14 del nuovo CCNL regioni-enti locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;

- le amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di BARGE, di una risorsa umana in forza presso il Comune di Bricherasio presso il Servizio Tecnico;

si stipula e conviene quanto segue:

ART 1 (Oggetto, durata, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione di n. 1 unità di personale del Comune di Bricherasio utilizzata presso il Comune di Barge, per il periodo 01.02.2019 – 31.03.2019 così come previsto dall'art.14 CCNL 22 gennaio 2004 e dall'allegata dichiarazione congiunta n. 10;
2. La stessa potrà essere rinnovata o prorogata su decisione concorde delle parti;
3. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la funzionalità dei servizi istituzionali dell'amministrazione di Barge;
4. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto;

ART. 2 (Individuazione del personale comandato)

Al personale in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro;

1. Il Comune di Bricherasio, quale misura transitoria ed urgente, individua il personale disponibile ad operare in comando presso il Comune di Barge, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo inerenti specializzazioni e profili professionali, come di seguito specificato:

- ☐ Caratterizzazioni professionali: Istruttore Tecnico, di Cat. C posizione economica C2, in forza presso il Servizio Tecnico;
- ☐ Unità disponibili n. 1 - Sig.ra Annalisa Bonino;

2. L'utilizzo del personale comandato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di espressione di consenso da parte del lavoratore interessato antecedente l'inizio del periodo di utilizzo.

ART. 3 (Tempo di lavoro in comando)

1. Per l'unità di personale individuato ai sensi del precedente articolo 2 è definito come tempo di lavoro di utilizzo presso il Comune di Barge quello di seguito specificato:

a) tempo di lavoro da svolgere in orario ordinario n. 8 ore settimanali presso il Comune di Barge, nei seguenti giorni:

Martedì

Venerdì

b) le restanti 28 ore presso il Comune di Bricherasio;

2. Periodo del comando: 01.02.2019 – 31.03.2019.

3. Al personale in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego presso entrambe le amministrazioni.

ART. 4 (Gestione del personale utilizzato)

1. Il Comune di Bricherasio assente all'utilizzo del personale sulla base dello specifico programma come sopra definito e in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di Barge;

2. Il Comune di Barge provvede alla gestione del personale in convenzione con le seguenti modalità: impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle proprie specializzazioni/qualificazioni professionali;

ART. 5 (Oneri finanziari)

1. I rapporti finanziari tra il Comune di Barge ed il Comune di Bricherasio sono ispirati ai principi della ripartizione degli oneri poiché la spesa relativa al trattamento economico del dipendente convenzionato sarà ripartita tra le Amministrazioni.
2. Gli oneri finanziari riferiti al personale utilizzato sono i seguenti:
 - a. Costo complessivo del personale secondo le normative contrattuali, comprensivo di indennità ed oneri contributivi (Assistenza – Previdenza, ecc...) posti a carico dell'ente da rimborsarsi a fine periodo al Comune di Barge, titolare del rapporto di lavoro;
 - b. Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato.
3. Al personale utilizzato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 dei CCNL dei 14/9/2000.

ART. 6 (Verifiche inerenti la convenzione)

1. Le amministrazioni verificano l'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.
2. Le verifiche riguardano in particolare le modalità di gestione del personale distaccato.

ART 7 (Eventuali modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla

modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4

ART. 8 (Risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

a. quando il Comune di Barge utilizzi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;

b. quando il Comune di Barge contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato per il comando di operare effettivamente presso il Comune di Barge;

c. la presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, per scioglimento consensuale delle due amministrazioni, mediante appositi atti deliberativi di o per recesso motivato del dipendente assegnato.

ART. 9 (Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese eventuali inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico delle Amministrazioni sopra costituite in parti uguali.
3. La presente convenzione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 131/12986 non è soggetta a registrazione.

Data

Per IL COMUNE DI BARGE

Per IL COMUNE DI BRICHERASIO